

Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 gennaio 2022*

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d'azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d'azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti»

Nella causa C-683/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto il 17 dicembre 2020,

Commissione europea, rappresentata da R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell'Ottava Sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

^{*} Lingua processuale: lo slovacco.

Sentenza

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo elaborato piani d'azione e non avendo comunicato alla Commissione sintesi dei piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), in combinato disposto con l'allegato VI di tale direttiva.

Contesto normativo

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2002/49, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

- n) "asse stradale principale", una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli;
- o) "asse ferroviario principale", una ferrovia, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;

(...)

t) "piani d'azione", i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

(...)».

L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Piani d'azione», così prevede:

«(...)

2. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti mettano a punto piani d'azione, relativi in particolare alle priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

 (\dots)

5. I piani d'azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.

(...)

7. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle proposte di piani d'azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico.

Qualora l'obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito dalla presente direttiva coincida con quello di un'altra normativa [dell'Unione], gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni».

- 4 L'articolo 10 della suddetta direttiva, intitolato «Raccolta e pubblicazione di dati da parte degli Stati membri e della Commissione», al paragrafo 2 dispone quanto segue:
 - «Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8».
- L'allegato V della direttiva 2002/49 stabilisce i requisiti minimi per i piani d'azione.
- L'allegato VI della stessa direttiva prevede i dati da trasmettere alla Commissione, tra cui, in particolare, per gli assi stradali e ferroviari principali e per gli aeroporti principali, «[u]na sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le 10 cartelle».

Procedimento precontenzioso

- Il 25 giugno 2010 le autorità slovacche hanno comunicato alla Commissione, attraverso il portale elettronico Reportnet della Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), un elenco di agglomerati urbani, di assi stradali e ferroviari principali e di aeroporti principali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/49. Il 16 gennaio 2014 esse hanno aggiornato tale elenco per quanto riguarda gli assi ferroviari principali.
- Il 27 marzo 2015, dopo un primo scambio di lettere, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità slovacche, nell'ambito del procedimento EU Pilot 7453/15/ENVI, una richiesta relativa all'attuazione della direttiva 2002/49.
- Il 26 maggio 2015 le autorità slovacche hanno risposto a tale richiesta e, il 24 luglio 2015, hanno aggiornato i dati per gli agglomerati urbani e gli assi stradali principali.
- Il 29 aprile 2016 la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca una lettera di diffida in cui constatava diversi inadempimenti agli obblighi che incombevano a tale Stato membro in forza della direttiva 2002/49, in particolare l'obbligo, previsto all'articolo 8, paragrafo 2, di elaborare piani d'azione, nonché l'obbligo, previsto all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI della medesima direttiva, di trasmettere alla Commissione sintesi di tali piani d'azione.
- 11 Con lettera del 17 giugno 2016 la Repubblica slovacca ha risposto alla lettera di diffida.

- Il 15 giugno 2017, dopo aver esaminato tale risposta e le informazioni presentate successivamente ad essa, la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca un parere motivato. In tale parere essa ha constatato, tra l'altro, che lo Stato membro in questione non aveva elaborato piani d'azione per 462 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali, in violazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato V della direttiva 2002/49, e non aveva trasmesso, per tali assi stradali e ferroviari principali, le sintesi dei piani d'azione, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI di tale direttiva. La Commissione ha impartito alla Repubblica slovacca un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del suddetto parere per adottare le misure necessarie a porre fine a tali inadempimenti.
- Con lettera del 24 luglio 2017 la Repubblica slovacca ha dichiarato di non essere stata in grado di adempiere pienamente e tempestivamente agli obblighi derivanti dalla direttiva 2002/49 perché i gestori delle infrastrutture stradali e gli operatori ferroviari non avevano rispettato i loro obblighi di legge entro i termini prescritti. Tale Stato membro ha, inoltre, precisato alla Commissione che erano in corso di elaborazione 17 piani d'azione riguardanti assi stradali principali.
- Il 21 agosto e il 10 settembre 2020 le autorità slovacche hanno trasmesso alla rete Eionet nuove informazioni riguardanti, rispettivamente, gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali.
- Ritenendo che la Repubblica slovacca non si sia conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato VI della direttiva 2002/49, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

- Pur riconoscendo che la Repubblica slovacca ha compiuto progressi nell'attuazione della direttiva 2002/49 dall'avvio del procedimento, la Commissione sostiene che tale Stato membro è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di trasmetterle sintesi dei piani d'azione per 445 assi stradali principali, fuori dagli agglomerati, e sedici assi ferroviari principali, fuori dagli agglomerati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato VI della direttiva 2002/49. In assenza d'indicazione contraria, la Commissione ne deduce che la Repubblica slovacca non ha elaborato piani d'azione per tali assi e che è, quindi, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.
- La Repubblica slovacca riconosce di aver adempiuto in ritardo agli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49. Ritiene, tuttavia, che l'oggetto del presente ricorso sia venuto meno.
- Infatti, dopo aver trasmesso alla Commissione, il 10 settembre 2020, un documento intitolato «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 Sintesi», datato luglio 2013, e, il 31 dicembre 2020, un documento intitolato «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall'amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 Sintesi», datato novembre 2020, non sussisterebbe alcun preteso inadempimento.

- In sede di replica, la Commissione contesta la pertinenza di tali documenti. Tali documenti darebbero atto, infatti, di consultazioni pubbliche effettuate durante l'anno 2020. Poiché le consultazioni pubbliche devono, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, precedere l'adozione dei piani d'azione, tali documenti non potrebbero riferirsi a piani d'azione riguardanti il periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Si tratterebbe verosimilmente di documenti recenti relativi ad una situazione passata. Orbene, dall'interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva 2002/49 risulterebbe che un piano d'azione deve essere adottato in tempo utile per coprire un periodo futuro. In particolare, dal sistema di obblighi istituito dalla direttiva suddetta, segnatamente dall'articolo 8, paragrafo 5, della stessa, deriverebbe che, al più tardi dopo cinque anni, i piani d'azione sono riesaminati e, se del caso, riveduti. Di conseguenza, l'adozione, nel 2020, del piano d'azione che avrebbe dovuto essere elaborato nel 2013 non può portare alla conformità con la direttiva 2002/49. Se fosse possibile adottare piani d'azione dopo la scadenza del periodo al quale si riferiscono, la direttiva 2002/49 sarebbe priva di effetto utile.
- La Commissione aggiunge che, in ogni caso, la questione se la Repubblica slovacca abbia adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 deve essere valutata in funzione della situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, nella specie il 15 agosto 2017. Orbene, sarebbe pacifico che, a tale data, la Repubblica slovacca non aveva ancora predisposto piani d'azione per 445 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali.
- La Repubblica slovacca respinge tale argomentazione della Commissione, che essa ritiene illogica e confusa. Dalla direttiva 2002/49 discenderebbe che i piani d'azione che tale Stato membro era tenuto a elaborare per sedici assi ferroviari principali e per 445 assi stradali principali prima del 18 luglio 2013 dovevano fondarsi sui dati dell'anno 2011 e contenere le misure per gli anni dal 2013 al 2018. La Repubblica slovacca avrebbe assolto, a posteriori, tale obbligo. I requisiti formulati dalla Commissione in sede di replica comporterebbero, in pratica, che la Repubblica slovacca debba rinunciare a cercare, anche solo a posteriori, di adempiere l'obbligo previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 e contemplato dal presente ricorso, imponendole al contempo di tentare di adempiere un altro obbligo, ossia quello previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, per la cui inosservanza non è stato proposto alcun ricorso nei suoi confronti. In altri termini, gli argomenti della Commissione significherebbero che uno Stato membro, qualora non abbia adempiuto i propri obblighi entro il termine fissato da tale direttiva, non potrebbe mai farlo.
- Nell'ipotesi in cui la Commissione contestasse alla Repubblica slovacca, nella replica, la violazione dell'obbligo di procedere in tempo utile a una consultazione pubblica sui piani d'azione, di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, e dell'obbligo di riesaminare o di rivedere i piani d'azione entro cinque anni dalla data di approvazione, previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, la Repubblica slovacca ritiene che tali censure siano irricevibili.
- Peraltro, la Repubblica slovacca rileva, innanzitutto, che, anche se i piani d'azione oggetto del ricorso sono stati messi a punto solo nel 2020, ciò non significa che nessuna misura di lotta contro il rumore ambientale sia stata adottata relativamente agli assi stradali e ferroviari di cui trattasi dopo il 2013. A tale proposito, essa menziona diverse misure di ammodernamento delle ferrovie o dirette immediatamente a ridurre le fonti di rumore.

- La Repubblica slovacca avrebbe, poi, piena cognizione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49. Conformemente a tale disposizione, essa afferma di aver elaborato e trasmesso alla Commissione diverse sintesi di piani d'azione relativi alla situazione per l'anno 2016.
- Infine, la Repubblica slovacca sottolinea di non essere certamente l'unico Stato membro ad aver tardato nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Giudizio della Corte

- Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e non possono essere presi in considerazione dalla Corte i cambiamenti successivamente intervenuti [v. sentenza del 27 gennaio 2021, Commissione/Austria (IVA Agenzie di viaggi), C-787/19, non pubblicata, EU:C:2021:72, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
- Nel caso di specie, la Repubblica slovacca non contesta il fatto che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 agosto 2017, essa non aveva elaborato piani d'azione per gli assi stradali e ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, né comunicato alla Commissione sintesi di tali piani d'azione.
- Per quanto riguarda i documenti intitolati «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 Sintesi» e «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall'amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 Sintesi», la Repubblica slovacca non nega di averli trasmessi alla Commissione, rispettivamente, il 10 settembre e il 31 dicembre 2020, ovvero dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato. Quanto al primo di questi due documenti, essa precisa, peraltro, che l'indicazione dell'anno 2013 (v. punto 18 della presente sentenza) vi è stata conservata poiché tale documento era inizialmente dovuto per il 2013. Conferma, tuttavia, che esso è stato completato solo nel 2020, dopo la consultazione pubblica.
- Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, tali documenti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione dell'esistenza, alla data suddetta, degli inadempimenti allegati.
- Peraltro, si deve constatare che l'affermazione della Repubblica slovacca relativa all'irricevibilità di taluni argomenti della Commissione si basa su una lettura erronea delle memorie di tale istituzione.
- Infatti, come rileva la stessa Repubblica slovacca, la Commissione non chiede alla Corte di constatare un inadempimento di obblighi diversi da quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.
- In realtà, la Commissione si è riferita agli obblighi di rivedere i piani d'azione e di consultare il pubblico sulle proposte di piani d'azione, sanciti all'articolo 8, paragrafi 5 e 7, di tale direttiva, nel solo contesto dei documenti menzionati al punto 28 della presente sentenza, e ciò al fine di

dimostrare, in particolare, che tali documenti sono stati adottati recentemente e, in ogni caso, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, fatto non contestato, nell'ambito del presente procedimento, dalla Repubblica slovacca.

- Nella misura in cui quest'ultima sottolinea di non essere certamente l'unico Stato membro ad aver tardato nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, è sufficiente ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che uno Stato membro non può giustificare il suo inadempimento degli obblighi derivanti dal trattato FUE con il fatto che, a loro volta, altri Stati membri non hanno adempiuto e non adempiono ai loro obblighi (sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Spagna, C-48/10, non pubblicata, EU:C:2010:704, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- In tali circostanze, il ricorso deve essere accolto.
- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che non avendo, da un lato, elaborato piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, comunicato alla Commissione sintesi di detti piani d'azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.

Sulle spese

Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica slovacca, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Non avendo, da un lato, elaborato piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, comunicato alla Commissione europea sintesi di detti piani d'azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.
- 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

Firme

Allegato

Assi stradali principali

Numero di identificazione nazionale Numero di identificazione unico

90269 SK_b_rd001

90260	ζK	h	rd002
タひとりひ	ZIC	D	ravvz

90120 SK_b_rd019

90120 SK_b_rd020

90120 SK_b_rd021

90120 SK_b_rd022

90120 SK_b_rd023

90130 SK_b_rd024

90130 SK_b_rd025

90140 SK_b_rd026

90149	SK	h	rd027
ノしエエノ		v	14027

90220 SK_b_rd047

37 SK_b_rd048

47 SK_b_rd051

17	CIZ	L	rd052	
44/	NC.	D	rausz	

127 SK_b_rd068

127 SK_b_rd069

127 SK_b_rd070

130 SK_b_rd071

380 SK_b_rd072

390 SK_b_rd073

390 SK_b_rd074

390 SK_b_rd075

390 SK_b_rd076

200	CIZ	L		77
390	ZIC	D	rao	//

80027 SK_b_rd092

80027 SK_b_rd094

80027 SK_b_rd095

80027 SK_b_rd096

80027 SK_b_rd097

80027 SK_b_rd098

80026 SK_b_rd099

80630 SK_b_rd100

80630 SK_b_rd101

80640	CK	h	rd102
8U04U	ZIC	D	raruz

92099 SK_b_rd116

92099 SK_b_rd117

92100 SK_b_rd119

92107 SK_b_rd120

92107 SK_b_rd121

92107 SK_b_rd122

91450 SK_b_rd123

91450 SK_b_rd124

92107 SK_b_rd125

92107 SK_b_rd126

92107	SΚ	h	rd127
<i>92</i> 107	σ	υ	1412/

90460 SK_b_rd140

90480 SK_b_rd144

90480 SK_b_rd145

90480 SK_b_rd146

90490 SK_b_rd147

90490 SK_b_rd148

90490 SK_b_rd149

90500 SK_b_rd150

90509 SK_b_rd151

90510	CIZ	L	
90510	SK	n	ra 152

90527 SK_b_rd166

90527 SK_b_rd167

90530 SK_b_rd168

90536 SK_b_rd169

90540 SK_b_rd170

90550 SK_b_rd171

90550 SK_b_rd172

90550 SK_b_rd173

90560 SK_b_rd174

90560 SK_b_rd175

90560 SK_b_rd176

90560 SK_b_rd177

90580 SK_b_rd178

90580 SK_b_rd179

90590 SK_b_rd180

90596 SK_b_rd181

540 SK_b_rd182

540 SK_b_rd183

540 SK_b_rd184

550 SK_b_rd185

600 SK_b_rd186

618 SK_b_rd187

618 SK_b_rd188

618 SK_b_rd189

239 SK_b_rd190

239 SK_b_rd191

240 SK_b_rd192

240 SK_b_rd193

240 SK_b_rd194

258 SK_b_rd195

269 SK_b_rd196

270 SK_b_rd197

270 SK_b_rd198

280 SK_b_rd199

290 SK_b_rd200

290 SK_b_rd201

299	$\varsigma \kappa$	h	rd202
ム フフ	AIC.	D	TUZUZ

300 SK_b_rd203

300 SK_b_rd204

310 SK_b_rd205

310 SK_b_rd206

80750 SK_b_rd207

80750 SK_b_rd208

80750 SK_b_rd209

80780 SK_b_rd210

80780 SK_b_rd211

85520 SK_b_rd212

85526 SK_b_rd213

85526 SK_b_rd214

85526 SK_b_rd215

85526 SK_b_rd216

85526 SK_b_rd217

81170 SK_b_rd218

81170 SK_b_rd219

81180 SK_b_rd220

81180 SK_b_rd221

81180 SK_b_rd222

81180 SK_b_rd223

81200 SK_b_rd224

81200 SK_b_rd225

81230 SK_b_rd226

81230 3	CIZ	1.	1007
01200	\sim	D	$\Gamma \mathbf{U} Z Z Z Z$

90700 SK_b_rd242

90750 SK_b_rd244

90750 SK_b_rd245

90750 SK_b_rd246

90750 SK_b_rd247

90780 SK_b_rd248

90780 SK_b_rd249

90790 SK_b_rd250

90790 SK_b_rd251

80140	CIZ	L	4252
80140	NC.	D	razsz

90019 SK_b_rd269

90019 SK_b_rd270

90019 SK_b_rd271

90010 SK_b_rd272

90010 SK_b_rd273

90040 SK_b_rd274

90040 SK_b_rd275

90040 SK_b_rd276

90040	SΚ	h	rd277
フリンチリ	'JIZ	IJ	142//

81480 SK_b_rd300

81480	CK	h	rd202
81480	NC.	D	rasuz

80458 SK_b_rd316

80560 SK_b_rd319

80570 SK_b_rd320

80590 SK_b_rd321

80590 SK_b_rd322

80620 SK_b_rd323

80628 SK_b_rd324

80628 SK_b_rd325

80628 SK_b_rd326

80628	$\varsigma \kappa$	h	rd327
00020	JIC.	υ	Tu52/

80357 SK_b_rd344

80357 SK_b_rd345

80360 SK_b_rd346

80360 SK_b_rd347

80360 SK_b_rd348

80370 SK_b_rd349

80370 SK_b_rd350

80380 SK_b_rd351

80390	ςĸ	h	rd352
のひうろひ	JIC.	υ	russz

80390 SK_b_rd353

80390 SK_b_rd354

80390 SK_b_rd355

90390 SK_b_rd356

90390 SK_b_rd357

91300 SK_b_rd358

91300 SK_b_rd359

91296 SK_b_rd360

91290 SK_b_rd361

91290 SK_b_rd362

91260 SK_b_rd363

91250 SK_b_rd364

91250 SK_b_rd365

91550 SK_b_rd366

91550 SK_b_rd367

91530 SK_b_rd368

91530 SK_b_rd369

95376 SK_b_rd370

95377 SK_b_rd371

95380 SK_b_rd372

95380 SK_b_rd373

95377 SK_b_rd374

95376 SK_b_rd375

90880 SK_b_rd376

90880	ςĸ	h	rd377
ソいののい	NG.	D	ruə//

90940 SK_b_rd394

1300 SK_b_rd395

1300 SK_b_rd396

1300 SK_b_rd397

1300 SK_b_rd398

1300 SK_b_rd399

1300 SK_b_rd400

1310 SK_b_rd401

1010	CIZ	1	1400
1310	SK	b	rd402

2069 SK_b_rd416

91230 SK_b_rd418

91230 SK_b_rd419

91230 SK_b_rd420

91230 SK_b_rd421

91230 SK_b_rd422

91230 SK_b_rd423

1330 SK_b_rd424

1330 SK_b_rd425

1330 SK_b_rd426

5570	CIZ	h	rd427
ออ/บ	ZIC	D	ra42/

Assi ferroviari principali

Numero di identificazione nazionale Numero di identificazione unico

ŽSR-110 SK_a_rl1

ŽSR-110 SK_a_rl2

ŽSR-120 SK_a_rl3

ŽSR-120 SK_a_rl4

ŽSR-130 SK_a_rl5

ŽSR-130 SK_a_rl6

ŽSR-120 SK_a_rl7

ŽSR-127 SK_a_rl8

ŽSR-180 SK_a_rl9

ŽSR-180 SK_a_rl10

ŽSR-180 SK_a_rl11

ŽSR-180 SK_a_rl12

ŽSR-180 SK_a_rl13

ŽSR-180 SK_a_rl14

ŽSR-180 SK_a_rl15

ŽSR-190 SK_a_rl16